REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/80 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento, della categoria di prodotti n. 96 (codice 0960), originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per le stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento, della categoria di prodotti n. 96, il massimale è fissato a 22 tonnellate ; che, alla data del 28 aprile 1980, le importazini della Comunità di stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento, della categoria di prodotti n. 96, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 10 maggio 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Iugoslavia :

Numero di codice	Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0960	96	59.03		« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati :
			59.03-11 ; 19 ; 30	esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione